



Municipio  
Piazza Col C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20  
Fax +41 (58) 122 48 49  
municipio@chiasso.ch

## **AVVISO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2021**

### **RATE E SCADENZE DELL'IMPOSTA ORDINARIA (art. 297 LT)**

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2021 ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria sono fissati come segue:

per la I rata di acconto il 1° febbraio 2021  
per la II rata di acconto il 1° aprile 2021  
per la III rata di acconto il 1° giugno 2021  
rata a conguaglio a partire dal 2022, alla data d'intimazione del conteggio.

Il termine di pagamento è fissato nei 30 giorni seguenti la scadenza.  
Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

### **INTERESSE RIMUNERATIVO SULLE ECCEDENZE DA RESTITUIRE (art. 241 LT)**

Le somme riscosse in eccedenza sulla base di un conteggio allestito dall'autorità fiscale vengono rimborsate con un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se invece il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni di cui sotto.

. / .

## INTERESSE RIMUNERATIVO SUI PAGAMENTI ESEGUITI PRIMA DELLA SCADENZA (art. 242 LT) E SULLA RESTITUZIONE D'IMPOSTA (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o restituzione.

Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

## INTERESSI DI RITARDO (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

## ACCONTO EQUO

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento degli acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso del 2.5% annuo.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso dello 0.10% annuo.

## ALTRE DISPOSIZIONI

Per ogni diffida di pagamento verrà prelevata una tassa di fr. 50.--.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

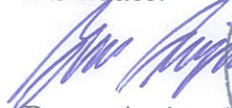
Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico di quest'ultimo.

Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

E' possibile effettuare, per ognuna delle 3 rate e per il conguaglio, un versamento fino ad un importo massimo di fr. 1'000.-- per volta in valuta Bitcoin.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

  
Bruno Arrigoni



il Segretario:

  
Umberto Balzaretto